

mani, come quella che vieta di sposare la vedova di un cugino o quella che impone, in assenza di eredi maschi legittimi, di riservare almeno un terzo della dote alla figlia unica (o metà patrimonio se sono due). L'esigenza di non parcellizzare il patrimonio e di poterlo cedere a un unico erede fu invece garantita sia con l'escamotage dei *bene servientes* (un premio patrimoniale che poteva essere erogato in più a un figlio devoto; fu esteso nel 755 anche alle femmine) sia con un sistema che rimase in uso dal secolo VIII al X: trasformare i beni dotali in fondazioni ecclesiastiche femminili con a capo le vedove o le figlie; tali fondazioni erano comunque controllate da vescovi che potevano riassegnare a un'unica persona (l'erede designato) lo sfruttamento dei beni. Questo spiega anche perché fino al X secolo le fondazioni monastiche sono prevalentemente femminili, almeno nella *Longobardia maior*. (E.Ba.) [6352]

Christoph H.F. Meyer *König Rothari begründet seine Gesetze. Zum Verhältnis von Konsens und Argumentation in den «Leges Langobardorum» in Recht und Konsens* [cfr. Miscellanee] 151-232. [6353]

Gustavo Adolfo Nobile Mattei *La legislazione beneventana. Lo spirito e la lettera* SM 57 (2016) 483-525. L'A. inizialmente delinea il quadro giuridico complessivo nel quale si inserisce il diritto longobardo: il diritto medievale si basa sulla sostanziale giustizia del *rex* e della *lex*; altro concetto essenziale è quello di *potestas*, cioè di potere politico inteso però in senso giuridico, non come pura forza; infine, tale *potestas* è attribuita a un *princeps*. Nell'alto medioevo non esisteva ancora una vera scienza giuridica ma, attingendo al diritto romano, si riteneva che tutto il potere fosse espressione di *iustitia* (il nesso tra legge e giustizia è espresso chiaramente nelle *Etymologiae* di Isidoro). Il diritto longobardo distribuisce su più livelli la *potestas* e le relative funzioni giudiziarie e militari: primo giudice è naturalmente il *rex* e la promulgazione di una legge è espressione solenne di *potestas* (fonti significative sono l'*Origo gentis Langobardorum* o il *De duodecim abusivis saeculi*). La *lex scripta* si forma attraverso un vasto patrimonio giuridico consolidato nel tempo (così come si legge nel prologo di Rotari). In conclusione, secondo i Longobardi bisogna assicurarsi che l'uomo eserciti il potere con giustizia. L'A. passa quindi a interrogarsi sull'effettiva *potestas* di chi sedeva sul trono di Benevento: fino alla caduta di Pavia i duchi di Benevento non potevano legiferare, ma quando Carlo Magno conquista il regno, Arechi diviene *princeps*, sinonimo quindi di *rex* (*Chronicon Salernitanum*). In quanto *princeps* egli ha primazia su un *populus* diverso da quello del *regnum* e quindi può legiferare e non solo recepire le leggi carolingie: le fonti iniziano a parlare di Longobardi beneventani. Il saggio si sofferma quindi sulla produzione legislativa beneventana presentandone fonti, testi e contenuti: le leggi di Arechi (774-782) e Adelchi (866), la cosiddetta *Novella* 29 di Liutprando, i due *Pacta de Liburia* di Arechi, il *Pactum Sichardi* dell'836, a cui segue la *Divisio* dell'849. Con la scissione del principato dell'849 comincia il declino di Benevento, descritto nelle pagine conclusive del saggio. [6354]

Patricia Skinner *Mutilation and the Law in Early Medieval Europe and India: A Comparative Study in Legal Worlds and Legal Encounters* [cfr. Miscellanee] = MGl 2 (2016) 115-39. Specialmente sulle leggi longobarde. [6355]

Vide etiam nn. 5143, 6285, 6447

Epitome Aegidii

Dominik Trump (ed.) *Römisches Recht in Reims: Ein Excerpt aus der Epitome Aegidii in der Handschrift Mailand, Biblioteca Ambrosiana, A. 46 inf.* ZRGRom 133 (2016) 322-71. Der Beitrag widmet sich dem Entstehungskontext und Inhalt sowie der Überlieferungsgeschichte und Editionslage der Kurzfassung der *Lex Romana Visigothorum* (= *Breviarium Alarici*), der sog. *Epitome Aegidii*. Besonderes Augenmerk legt der A. auf ein Excerpt aus der *Epitome Aegidii*, das G. Hänel bei seiner *Epitome*-Edition 1849 noch nicht bekannt gewesen ist. Dieser Textzeuge (Mailand, Bibl. Ambrosiana, A. 46 inf. [4. V. 9. Jh.; Reims]) wird in einem eigenen Kapitel formal und inhaltlich vorgestellt (neben kanonistischen und römisch-rechtlichen Texten finden sich dort auch insb. die Kapitulariensammlungen des Ansgis und Benedictus Levita und Kapitularien Karls d. Kahlen)

sowie Zeit und Ort der Entstehung näher beschrieben. Mit Blick auf die Forschungen von M. Conrat und im Vergleich zur Edition von Hänel charakterisiert der Vf. das Reimser Excerpt der *Epitome* und nimmt ebenfalls die glossierten Stelle unter die Lupe. Darüber hinaus wird neben einem Quellenvergleich v.a. eine Einordnung in den historischen Kontext vorgenommen, was in erster Linie ein Vergleich mit zeitgenössischen Kapitularien mit sich bringt, wie das *Karolomanni capitulare Vernense* (884), die *Karolomanni capitula Compendii de rapinis promulgata* (883), das *Capitulare missorum Silvacense* (853), das *Capitulare Cariscense* (857) oder die *Collectio de raptoribus* des Hinkmar von Reims. Schließlich geht der A. der Frage nach, ob das «Epitome Aegidii-Excerpt als Kapitular» (S. 355) oder eher als «Florilegium» (S. 360) anzusehen ist. Nach Darlegung der Editionskriterien wird der Text des Excerpts anschließend anhand des Mailänder Textzeugen kritisch ediert. [6356]

Vide etiam n. 6329

Fragmenta Gaudenziana v. n. 2697

Leges barbarorum

Tyszka Przemysław *The Human Body in Barbarian Laws, c. 500-c. 800. «Corpus Hominis» as a Cultural Category* trad. Guy Russell Torr, Frankfurt a.M., P. Lang 2014 pp. 242. Traduzione inglese di *Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cielesnosci człowieka (od konca V do poczatku IX wieku)*. «Corpus hominis» jako kategoria kulturowa Lublin 2010 / ZRGRom 133 (2016) 647 [6357]

Lex Alamannorum v. nn. 6352, 11258

Lex Baiwariorum

Harald Siems *Herrschaft und Konsens in der «Lex Baiuvariorum» und den «Decreta Tassilonis» in Recht und Konsens* [cfr. Miscellanee] 299-359. [6358]

Lex Frisionum v. n. 238

Lex Ribuaria v. n. 6329

Lex Romana canonice computa v. nn. 2697, 8973

Lex Romana Visigothorum v. nn. 297, 6312, 6329, 6356

Lex Salica v. n. 10775

Lex Visigothorum

* José María García Martín - Ángeles Romero Cambrón (ed.) *El «Fuero Juzgo»: historia y lengua* Madrid-Frankfurt a.M., Iberoamericana-Vervuert 2016 pp. 275 tavv. (Medievalia Hispanica 21). Il volume offre la prima edizione critica (sebbene parziale) del *Fuero Juzgo*, traduzione completa della *Lex Visigothorum* in romanzo castigliano, eseguita per ordine di re Ferdinando III nel 1241 perché fosse applicata a Cordova e negli altri territori di recente conquista. Nella prima sezione (pp. 13-208), J.M. García Martín ripercorre i progetti di pubblicazione del codice di leggi messi in cantiere dagli studiosi nell'età moderna e presenta il relativo dibattito accademico settecentesco e ottocentesco. La seconda sezione (pp. 209-75), affidata ad A. Romero Cambrón, costituisce uno studio preliminare all'edizione completa del *Fuero* con una descrizione del manoscritto principale che lo conserva (Oxford, Bodl. Libr., Holkham misc. 46 - siglato O dagli A.) e fornisce un'edizione critica parziale (pp. 225-71) dell'opera (divisione in *capitula*, prologo e alcuni sondaggi testuali). (G.Vi.) [6359]

Esperanza Osaba *Lex Visigothorum 9,2: De his qui ad bellum non vadunt aut de bello refugiunt in Civitas, Iura, Arma* [cfr. Miscellanee] 159-92. [6360]

Vide etiam nn. 902, 6312, 6313, 6329, 6352, 7921, 10993